

Bando AS.2

Interventi per l'attivazione e lo sviluppo di servizi rivolti alla popolazione, alle imprese e ai turisti

FAQ AGGIORNATE AL 2 SETTEMBRE 2026

- 1. Sto caricando la domanda di sostegno su SIAN ma nella sezione "Documentazione allegata" il sistema non mi permette di caricare alcuni documenti in quanto i file sono troppo pesanti. Come posso fare?**

Nel caso in cui il sistema segnali un errore in quanto i file che devono essere obbligatoriamente caricati nella relativa sezione sono troppo pesanti, sono possibili due soluzioni:

- Inserire i documenti necessari in una cartella zippata e caricare sul portale unicamente tale cartella;
- Creare un documento PDF con l'indicazione di un link di Swisstransfer (con validità di almeno 30 giorni) sul quale sono stati caricati i file necessari. Il documento dovrà riportare l'elenco dettagliato dei file trasmessi (es. 1 documento PDF, 5 fotografie, ...).

Si ricorda inoltre che i modelli previsti da bando da caricare sul portale SIAN (modelli da 1 a 8) possono essere sottoscritti sia con firma autografa, sia con firma digitale.

- 2. Caricamento del documento "Domanda di sostegno rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta dal richiedente con firma autografa o digitale". Quale documento deve essere caricato su SIAN in tale sezione, considerato che la Domanda di Sostegno non è ancora stata rilasciata e sottoscritta?**

Documentazione Allegata



N.B.: Il bando collegato alla domanda è dematerializzato.

Categoria	Documento	Obbligatorio	Eccezione non obbligatorieta	Allega File	Nome Allegato	Funzioni
ALTRA DOCUMENTAZIONE	DOMANDA DI SOSTEGNO RILASCIATA DALL'APPLICATIVO SIAN E SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE CON FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE	SI	-			

In fase di compilazione della Domanda di Sostegno sull'applicativo SIAN, nella sezione dedicata al caricamento della documentazione prevista dal Bando AS.2, è presente il campo obbligatorio

denominato ***“Domanda di sostegno rilasciata dall’applicativo SIAN sottoscritta dal richiedente con firma autografa o digitale”***.

La presenza del suddetto campo tra gli allegati obbligatori è dovuta a un mero errore materiale intervenuto in fase di profilazione del bando sul portale SIAN da parte dell’Autorità di Gestione (AdG).

Poiché il richiedente si trova ancora nella fase di compilazione della Domanda di Sostegno e non ha quindi la possibilità di disporre della Domanda stessa già rilasciata e sottoscritta, il documento richiesto non può essere materialmente prodotto in questa fase procedurale.

Tuttavia, essendo il caricamento di un file in tale sezione tecnicamente obbligatorio per consentire il completamento e la chiusura della procedura di compilazione della Domanda di Sostegno sul portale SIAN, l’Autorità di Gestione dispone che i richiedenti carichino, in sostituzione, il documento reso disponibile nella pagina del bando, all’interno della sezione dedicata alla modulistica, denominato: **“DDS- Allegato sostitutivo”**. Il caricamento di tale documento assolve esclusivamente alla finalità tecnica di consentire il completamento della procedura informatica e non sostituisce gli adempimenti previsti per il successivo rilascio e la sottoscrizione della Domanda di Sostegno secondo le modalità indicate dal bando.

3. Quale livello di progettazione è necessario presentare per partecipare al bando?

Gli Enti pubblici sono tenuti a presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), in quanto primo livello di progettazione previsto, nel rispetto del Codice degli appalti.

Le Associazioni riconosciute senza finalità di lucro, in quanto soggetti privati, devono presentare la documentazione progettuale normalmente richiesta dagli enti preposti per l’ottenimento del permesso a costruire, sulla base della tipologia di intervento che si intende realizzare.

Deve comunque essere garantita la cantierabilità dell’intervento, come definita a pag. 34 del bando.

4. Nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente l’acquisto di beni e forniture e non includa opere edili, è necessario comunque per gli Enti pubblici presentare il PFTE?

Nel caso in cui l’intervento si limiti all’acquisto di beni e forniture, la redazione del PFTE non è obbligatoria da bando; è sufficiente l’acquisizione, tramite PlaCe-VdA o ME.PA, di 3 preventivi confrontabili per ciascuna delle voci di spesa che si intendono richiedere a contributo.

È comunque necessario presentare una relazione tecnica, corredata da planimetrie e fotografie dell’immobile oggetto di intervento, dalla quale si evincano l’utilizzo degli spazi e il posizionamento delle attrezzature richieste in domanda di sostegno.

5. Le spese relative all'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande di sostegno e di pagamento rientrano nella categoria delle spese generali?

Sì, ma non essendovi un D.M. di riferimento per la verifica della ragionevolezza della spesa, tali spese dovranno essere supportate da 3 preventivi confrontabili.

Per le spese di progettazione, di Direzione dei lavori e della Sicurezza, non sono invece necessari i preventivi in quanto la verifica della ragionevolezza dei costi sarà fatta in riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni. Le spese generali possono essere richieste a contributo per un massimo del 12% dell'importo totale dell'intervento per progetti che prevedano la realizzazione di opere edili.